

LINEE DI INDIRIZZO PER LA FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

SECONDA EDIZIONE – GIUGNO 2017

Premessa

Ai sensi dell'art. 37, comma 12, del Decreto Legislativo n. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni), la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti per la sicurezza deve avvenire "in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro".

Dando seguito a quanto previsto dal legislatore, il sistema associativo di Confindustria in Piemonte e CGIL, CISL, UIL regionali hanno concordato di sostanziare la collaborazione degli Organismi Paritetici Provinciali di loro riferimento nelle presenti Linee di Indirizzo, giunte alla seconda edizione¹, nella logica di fondo di:

- mettere a disposizione dell'utenza programmi formativi, di base e di aggiornamento, coerenti con i contenuti di legge e con le finalità della formazione degli RLS;
- fornire, nel contempo, una serie di indicazioni utili ad impostare e finalizzare al meglio le attività formative.

Si è ritenuto, in sostanza, che il rispetto dei programmi e delle coordinate di massima di seguito specificati possa consentire alle aziende di adempiere in modo corretto e puntuale all'obbligo formativo nei confronti dei loro RLS ed a questi ultimi di svolgere in modo proficuo il proprio ruolo di "soggetto attivo" della prevenzione.

Destinatari e caratteristiche della formazione per RLS

L'RLS è definito dal legislatore (art. 2, comma 1, lettera i, del Decreto Legislativo n. 81/2008) come la "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro".

Si tratta di una delle figure del "sistema sicurezza" aziendale, titolare di una serie di importanti attribuzioni, elencate dall'art. 50 del Decreto Legislativo n. 81/2008.

¹ La prima edizione è stata approvata con Accordo territoriale dell'8 febbraio 2013; la presente seconda edizione con Accordo territoriale del 20 giugno 2017.



In ragione della rilevanza del ruolo, il legislatore ha previsto che l'RLS debba essere destinatario di una formazione "particolare" ², demandandone la definizione, quanto a modalità, durata e contenuti, alla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto, comunque:

- dei contenuti minimi indicati dall'art. 37, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 (principi giuridici comunitari e nazionali; legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; definizione e individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; nozioni di tecnica della comunicazione);
- delle durate minime previste dalla medesima norma (32 ore per quanto concerne la formazione iniziale degli RLS di nuova elezione/designazione e 4 o 8 ore, rispettivamente per le aziende da 15 a 50 o con più di 50 lavoratori, per l'aggiornamento obbligatorio annuale degli RLS in forza),
- dell'Accordo del 23 novembre 2010 tra la Confindustria Piemonte e CGIL, CISL, UIL del Piemonte, ai sensi del quale anche gli RLS delle aziende con meno di 15 lavoratori usufruiscono di una formazione di aggiornamento pari a 4 ore annue.

Nel rispetto di tali previsioni normative, il presente documento riporta i programmi ed i criteri per la formazione iniziale e di aggiornamento degli RLS delle aziende appartenenti al sistema associativo di Confindustria in Piemonte, eletti/designati in conformità alle disposizioni dell'Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL (si tratta di programmi e criteri che costituiscono, in ogni caso, un utile punto di riferimento anche per la formazione degli RLS di aziende esterne al sistema associativo).

La formazione iniziale degli RLS

Il programma di formazione iniziale per gli RLS di nuova elezione/designazione è quello riprodotto in allegato al presente documento.

Si tratta di un percorso strutturato in 7 moduli da programmare in sequenza, per una durata complessiva di 32 ore ³ comprensive della verifica finale, in sostanziale coerenza con la struttura del percorso formativo standard per RLS definito dalla Regione Piemonte.

In conformità con le previsioni di legge, 12 delle 32 ore di formazione sono dedicate ai rischi specifici aziendali. Nell'ambito di queste 12 ore, 4 devono essere svolte in azienda, sotto forma di esercitazione congiunta tra RLS, datore di lavoro (o suo delegato) e/o RSPP.


Le modalità concrete per il corretto svolgimento dell'esercitazione, nonché la documentazione da utilizzare allo scopo, sono dettagliate in calce al programma formativo.

Ad integrazione dei contenuti del programma, si riportano, in questa sede, le seguenti ulteriori indicazioni di massima.

Finalità della formazione iniziale → Per le attribuzioni conferitegli, l'RLS è un soggetto che deve essere in grado non solo di tutelare i diritti e di rappresentare le istanze dei lavoratori che lo hanno eletto/designato, ma anche di formulare osservazioni e proposte migliorative, ponendosi come figura di raccordo con l'azienda.

² L'obbligo formativo nei confronti degli RLS è posto a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti, in funzione delle attribuzioni e competenze ad essi conferite (art. 18, comma 1, lettera l, del Decreto Legislativo n. 81/2008) ed è sanzionato, in caso di inadempienza, con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

³ Fatte salve le maggiori durate eventualmente previste dalla contrattazione collettiva.



E' pertanto essenziale che l'RLS sia destinatario di una formazione iniziale non "nozionistica", che cioè non si limiti ad erogare semplici conoscenze di base, ma sappia essere occasione e strumento per "costruire" una figura sinergica con gli altri "attori" aziendali della prevenzione.

Resta fermo che quella dell'RLS è una formazione peculiare e quindi non sostituisce la formazione a cui tale soggetto ha comunque diritto in quanto "lavoratore".

Quando erogare la formazione iniziale → Pur in assenza di riferimenti normativi precisi circa le tempistiche entro le quali la formazione degli RLS neoeletti deve essere erogata, si ravvisa l'opportunità che i nuovi RLS siano formati, per analogia con quanto previsto relativamente agli RLS territoriali dall'art. 48, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, entro tre mesi dalla data di elezione/designazione o, quanto meno, da quella in cui l'Organismo Paritetico Provinciale competente per territorio dia riscontro alla richiesta aziendale di collaborazione.

Una volta erogata, la formazione iniziale non va ripetuta in caso di conferma dell'RLS al termine del proprio mandato triennale, fermo restando l'obbligo dell'aggiornamento annuale.

Si ricorda, infine, che la formazione in oggetto deve avvenire, previa consultazione degli RLS in carica ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 81/2008, in orario di lavoro e senza oneri economici per i partecipanti (art. 37, comma 12, del medesimo Decreto Legislativo).

Erogazione della formazione e docenze → Come per le tempistiche della formazione iniziale, anche per quanto riguarda le caratteristiche dei Soggetti che possono erogare la formazione per RLS non constano riferimenti normativi specifici.

In considerazione della peculiarità e dell'importanza della figura dell'RLS, tuttavia, si ravvisa la necessità che si tratti di Soggetti in possesso di requisiti tali da assicurare la qualità e l'adeguatezza degli interventi, avuto riguardo agli aspetti logistici, alla strumentazione ed alle docenze.

A tale proposito si richiama, in via preferenziale, l'elenco dei soggetti formatori di cui all'Accordo in sede di Conferenza Stato/Regioni del 7 luglio 2016, concernente i requisiti minimi della formazione per RSPP/ASPP.

In sostanza, si ritiene che gli RLS neoeletti debbano essere avviati in formazione, preferibilmente, presso uno di tali soggetti, tra i quali, in particolare, le Agenzie formative accreditate, le Associazioni datoriali o sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, gli Enti formativi di loro diretta ed esclusiva emanazione e gli Organismi Paritetici istituiti dalle stesse.

Per quanto concerne le docenze, il predetto Accordo del 7 luglio 2016 prevede che per tutti i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, compresi, quindi, quelli rivolti agli RLS, i docenti debbano essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e rientrare in uno dei sei criteri di "qualificazione" individuati dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, strutturati in modo da far presupporre, in capo al formatore, la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali della conoscenza della materia, dell'esperienza professionale e della capacità didattica.

Riguardo, in particolare, agli aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori (v. il Modulo 2 del programma), si ravvisa l'opportunità di affidarne lo svolgimento a docenti che, oltre a rientrare nei parametri di "qualificazione" di cui al citato Decreto Interministeriale, siano in possesso di un'esperienza almeno triennale in materia di relazioni industriali e di pariteticità e di una conoscenza specifica delle disposizioni contenute nel già citato Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995. La rete degli Organismi Paritetici Provinciali istituiti, in Piemonte, dal sistema associativo di Confindustria e da CGIL, CISL, UIL, è a disposizione per un eventuale supporto sul piano sia metodologico che delle docenze.

Metodologie di insegnamento → Si ritiene che quella degli RLS debba essere una formazione essenzialmente d'aula, con esclusione, quindi, della c.d. FAD e della modalità *e-Learning*, ferme restando :

- l'esercitazione in azienda di 4 ore con il datore di lavoro (o suo delegato) e/o l'RSPP;
- la possibilità di integrare le lezioni frontali con attività di gruppo, simulazioni, ecc. e di utilizzare in aula strumenti audiovisivi e/o software interattivi.

Per quanto ovvio, nei confronti di eventuali RLS stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino l'effettiva comprensione dei contenuti erogati.

Organizzazione, verifica ed attestazione della formazione → Sotto il profilo organizzativo, il Soggetto erogatore della formazione deve aver cura di:

- assicurare, per quanto possibile, l'omogeneità dei gruppi classe, in funzione del settore di appartenenza dei partecipanti;
- fornire del materiale didattico adeguato;
- attenersi alla scansione sequenziale dell'allegato programma formativo ed in particolare alle indicazioni relative all'effettuazione dell'esercitazione aziendale;
- ammettere alla verifica finale di apprendimento, espressamente richiesta dal legislatore, i soli RLS che abbiano regolarmente frequentato (anche attraverso eventuali recuperi da effettuarsi non appena possibile) tutte le ore di corso, esercitazione aziendale compresa;
- dedicare alla verifica di apprendimento l'ora finale del corso (nell'ambito complessivo delle 32 ore previste), preferibilmente attraverso la somministrazione di un test a risposta chiusa recante un numero di quesiti congruo con il tempo a disposizione, formulato in modo da sottoporre al discente una rosa di soluzioni verosimili ed impostato, in ogni caso, in modo tale da riguardare tutte le aree tematiche del percorso formativo.

In caso di superamento della verifica finale, l'attestato di frequenza e profitto dovrà evidenziare che la formazione è stata erogata "sulla base del programma di cui all'Accordo del 20 giugno 2017 tra la Confindustria Piemonte e CGIL, CISL, UIL del Piemonte".

La formazione di aggiornamento per RLS

Come già accennato, con Accordo sottoscritto in data 23 novembre 2010 da Confindustria Piemonte e CGIL, CISL, UIL sono stati definiti, a livello regionale, i programmi formativi da seguire ai fini dell'aggiornamento annuale degli RLS delle aziende del sistema associativo, in assenza di specifiche indicazioni da parte della contrattazione collettiva di riferimento.

In particolare, sono stati individuati due distinti percorsi formativi: uno di 4 ore per gli RLS delle aziende fino a 50 lavoratori ed uno di 8 ore per gli RLS delle aziende con più di 50 lavoratori in forza.

Si tratta di percorsi coerenti con le durate minime di cui all'art. 37, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008, fermo restando che l'aggiornamento di 4 ore è stato previsto, anche alla luce delle indicazioni fornite in sede ministeriale, per tutte le aziende fino a 50 lavoratori, comprese quelle sotto i 15.

L'articolazione di massima dei due percorsi è sintetizzata nella seguente tabella:



AREE TEMATICHE	DURATA	
	Aziende fino a 50 lavoratori	Aziende con più di 50 lavoratori
Novità in tema di soggetti del sistema di prevenzione aziendale, con particolare riferimento al ruolo dell'RLS	1 ora	3 ore
Novità in tema di valutazione dei rischi e di misure di prevenzione e protezione	1 ora	2 ore
Novità in tema di rischi per la sicurezza (ambienti di lavoro, rischio meccanico, ecc.)	1 ora	1,5 ore
Novità in tema di rischi per la salute (agenti fisici, chimici e cancerogeni, ecc.)	1 ora	1,5 ore
TOTALE	4 ore	8 ore

Ciò premesso, si ritiene che la formazione di aggiornamento degli RLS in forza possa continuare a svilupparsi sulla scorta del predetto schema, con le seguenti avvertenze:

- la distribuzione delle ore di formazione tra le diverse aree tematiche è indicativa e soggetta a variazioni (ad esempio, in ragione delle novità che possano interessare le singole aree);
- la trattazione degli argomenti indicati in tabella è strettamente funzionale alle novità intervenute in corso d'anno, con la conseguente possibilità di una diversa ripartizione delle ore di formazione nel caso in cui una o più aree tematiche non siano interessate da significative innovazioni;
- nel caso in cui l'azienda intenda accedere, ai fini in questione, ad un'offerta formativa esterna predefinita, deve aver cura di verificare che il programma del corso non proponga contenuti non di stretta attualità, o che rappresentino una mera ripetizione del corso base;
- diversamente dalla formazione iniziale, quella di aggiornamento può anche essere organizzata a livello aziendale, in alternativa all'offerta formativa esterna, su specifiche tematiche concordate tra azienda e RLS, ferma restando la necessaria ricorrenza, anche in questa ipotesi, di quanto già precisato riguardo ai requisiti dei docenti, alle metodologie di insegnamento nonché alla verifica ed attestazione della formazione;
- quelli descritti in tabella sono i percorsi minimi di aggiornamento a cui i singoli RLS hanno diritto, secondo i casi, per ciascun anno del loro mandato. E' opportuno ricordare, in proposito, che:
 - ✓ la formazione di aggiornamento dell'RLS non sostituisce quella minima di 6 ore che spetta anche a tale soggetto, con cadenza quinquennale, in quanto "lavoratore";
 - ✓ ai sensi dell'art. 37, comma 6, del Decreto Legislativo n. 81/2008, "la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi" e che pertanto, come anche precisato dal Ministero del Lavoro, al verificarsi dei predetti presupposti sarà necessario aggiornare la formazione degli RLS alla luce delle novità verificatesi e/o delle innovazioni introdotte in azienda.

Allegati:

- 1) Fac-simile verbale di consultazione RLS
- 2) Programma di formazione iniziale per RLS

VERBALE di CONSULTAZIONE RLS

(art. 50, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo n. 81/2008)

In data....., il sottoscritto....., in qualità di datore di lavoro/soggetto delegato dal datore di lavoro dell'azienda....., ha sottoposto al RLS aziendale/agli RLS aziendali, nella persona del sig./dei sigg.ri

ai fini della consultazione prevista dagli articoli 18, comma 1, lettera s) e 50, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo n. 81/2008, il piano di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativo al/ai RLS operante/i presso la sede/l'unità produttiva aziendale di....., in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 37 del predetto Decreto Legislativo.

A tale proposito, l'RLS aziendale/gli RLS aziendali ha/hanno:

preso atto della documentazione presentata, come allegata al presente verbale, e delle precisazioni fornite, senza formulare osservazioni;

formulato le seguenti osservazioni:

.....
.....
.....
.....
.....

Firma datore di lavoro/soggetto delegato

Firma RLS

.....

.....

.....

.....



PROGRAMMA DI FORMAZIONE INIZIALE PER RLS

(Accordo tra la Confindustria Piemonte e CGIL, CISL e UIL del Piemonte del 20 giugno 2017)


MODULO 1	
<i>Aree tematiche e contenuti</i>	<i>Durata</i>
Il quadro normativo di riferimento <ul style="list-style-type: none">• Principi giuridici comunitari e nazionali• La legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro• L'approccio alla prevenzione secondo il Decreto Legislativo n. 81/2008	4 ore
Il Sistema pubblico della prevenzione nel Decreto Legislativo n. 81/2008	
Gli Organi di vigilanza e controllo	
Il sistema sanzionatorio	
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche	
Il sistema assicurativo INAIL	
MODULO 2	
<i>Aree tematiche e contenuti</i>	<i>Durata</i>
I principali soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale: obblighi e responsabilità <ul style="list-style-type: none">• Datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori• Servizio di Prevenzione e Protezione• Medico competente• Addetti al pronto soccorso, ecc.	4 ore
Gli aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori <ul style="list-style-type: none">• Elezione, ruolo e funzioni• La consultazione• L'accesso alle informazioni• Strumenti operativi	
Gli Organismi Paritetici	
MODULO 3	
<i>Aree tematiche e contenuti</i>	<i>Durata</i>
Definizione ed individuazione dei fattori di rischio: i concetti di pericolo, rischio e valutazione	4 ore
I rischi comuni alle attività lavorative: <ul style="list-style-type: none">• Rischio elettrico• Rischio stress lavoro-correlato• Rischi da agenti chimici, cancerogeni, mutageni• Rischi da agenti biologici• Rischi da agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali)	

<ul style="list-style-type: none"> • Rischi di natura ergonomica (movimentazione manuale, movimenti ripetitivi, posture incongrue) • Rischio incendio ed esplosione • Rischi legati alle condizioni dell'ambiente di lavoro (microclima, illuminazione, caratteristiche fisiche dei locali) • Rischi derivanti da attrezzature e impianti 	
MODULO 4	
<i>Aree tematiche e contenuti</i>	<i>Durata</i>
Approfondimento dei rischi specifici aziendali L'approfondimento deve riguardare i rischi specifici indicati in un apposito elenco (v. Allegato A) che ciascuna azienda deve consegnare al Soggetto formatore all'atto dell'iscrizione al corso dell'RLS	8 ore
MODULO 5	
<i>Aree tematiche e contenuti</i>	<i>Durata</i>
La valutazione dei rischi: criteri generali di valutazione	4 ore
L'individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione: <ul style="list-style-type: none"> • Misure tecniche, organizzative e procedurali • Misure di protezione collettive e individuali • La sorveglianza sanitaria • L'informazione e la formazione • La gestione dell'emergenza 	
MODULO 6	
<i>Aree tematiche e contenuti</i>	<i>Durata</i>
Esercitazione congiunta <u>IN AZIENDA</u> tra RLS e datore di lavoro (o suo delegato) e/o RSPP L'esercitazione deve svolgersi secondo le modalità indicate in calce al presente Programma e prevede la compilazione dei moduli di cui agli Allegati B e C	4 ore
MODULO 7	
<i>Aree tematiche e contenuti</i>	<i>Durata</i>
Nozioni di Tecnica della comunicazione <ul style="list-style-type: none"> • Aspetti generali • La comunicazione con i lavoratori • La comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione 	3 ore
Discussione e confronto sulle esperienze maturate	
Verifica di fine corso con esercitazione	1 ora
Totale ore di formazione: 32	

Modalità di svolgimento dell'esercitazione in azienda (Modulo 6)

- L'esercitazione in azienda rientra nelle 12 ore di formazione iniziale che, per espressa previsione di legge (art. 37, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008), devono essere dedicate ai rischi specifici presenti nell'impresa di appartenenza dell'RLS e rappresenta una sorta di naturale complemento dei Moduli 4 e 5.
- L'esercitazione deve svolgersi obbligatoriamente dopo il Modulo 5 e prima del Modulo 7. Il Soggetto erogatore della formazione deve avere cura di calendarizzare i predetti Moduli in modo tale da consentire un'agevole organizzazione dell'esercitazione da parte delle aziende interessate (a titolo indicativo, si ritiene congruo un intervallo di circa 15 giorni fra il Modulo 5 ed il Modulo 7).
- L'esercitazione è finalizzata a fornire all'RLS un percorso di lettura semplificato e personalizzabile del DVR aziendale, attraverso la compilazione dell'allegata "Check list fattori di rischio", che il Soggetto erogatore della formazione è tenuto a consegnare ad ogni RLS al termine del Modulo 5.
In concreto, nel corso dell'esercitazione con il datore di lavoro (o suo delegato) e/o con l'RSPP, l'RLS evidenzia nella *Check list* i fattori di rischio presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione adottate in corrispondenza di ciascuno di essi, con la possibilità di annotare a margine, nell'apposito spazio, altri elementi di eventuale interesse (*). La logica di fondo è quella di dotare l'RLS di uno strumento che gli consenta di affinare gli elementi di conoscenza acquisiti nei Moduli 4 e 5 alla luce dei dati contenuti nel DVR aziendale e, nel contempo, di rendere questi ultimi più facilmente comprensibili.
- Al termine dell'esercitazione, la "Check list fattori di rischio" non dovrà essere riconsegnata al Soggetto erogatore della formazione, ma dovrà essere conservata dall'RLS in azienda, al pari della copia del DVR, ferma restando la possibilità per lo stesso RLS di trarne elementi di riflessione da approfondire in aula con il docente nella fase di confronto prevista all'interno dell'ultimo modulo formativo, prima della verifica finale.
- Sarà invece cura dell'RLS consegnare al Soggetto erogatore della formazione, prima dell'inizio dell'ultimo modulo, l'allegato "Verbale sintetico delle attività svolte in azienda", controfirmato dallo stesso RLS e dal datore di lavoro (o suo delegato).

(*) I fattori di rischio evidenziati nella *Check list* corrispondono, sostanzialmente, a quelli risultanti dal documento "Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi", approvato dalla Commissione Consultiva Permanente il 16 maggio 2012.



ALLEGATO A (da consegnare al Soggetto erogatore della formazione, a cura dell'azienda, all'atto dell'iscrizione dell'RLS)

PROGRAMMA DI FORMAZIONE INIZIALE PER RLS
(Accordo tra la Confindustria Piemonte e CGIL, CISL, UIL del Piemonte del 20 giugno 2017)

ELENCO PRINCIPALI RISCHI PRESENTI IN AZIENDA

AZIENDA:

RISCHIO	AREA/REPARTO			
Meccanici generali (macchine, attrezzature, impianti)				
Elettrici generali				
Cadute dall'alto				
Rischi da esplosione				
Rischi chimici (contatto con, presenza di)				
Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri (inalazione)				
Rischi cancerogeni				
Rischi biologici				
Rumore				
Vibrazioni				
Radiazioni				
Microclima e illuminazione				
Videoterminali				
Organizzazione del lavoro				
Ambienti di lavoro				
Stress lavoro-correlato				
Movimentazione manuale carichi				
Movimenti ripetitivi arti superiori				
Movimentazione merci				
Altro				

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ALLEGATO B (da consegnare all'RLS, a cura del Soggetto erogatore della formazione, al termine del Modulo 5 e da conservare in azienda)

PROGRAMMA DI FORMAZIONE INIZIALE PER RLS

(Accordo tra la Confindustria Piemonte e CGIL, CISL, UIL del Piemonte del 20 giugno 2017)

CHECK LIST FATTORI DI RISCHIO

FATTORE DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE IN CORRISPONDENZA DEI RISCHI RILEVATI	ANNOTAZIONI
Ambiente di lavoro	Altezza, cubatura, superficie	
	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico	
	Vie di circolazione interne ed esterne	
	Vie e uscite di emergenza	
	Porte e portoni	
	Scale	
	Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni	

	Microclima	
	Illuminazione naturale e artificiale	
	Locali di riposo e refezione	
	Spogliatoi e armadi per il vestiario	
	Servizi igienico assistenziali	
	Accessibilità alle persone diversamente abili	
Ambienti confinati o a sospetto rischio di inquinamento	Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos. Pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, caldaie e simili. Scavi	
Lavori in quota	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme elevabili, ecc.)	

af

B

A

gh

<p>Impianti di servizio</p>	<p>Impianti elettrici (circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina; cabine di trasformazione; gruppi elettrogeni, ecc.)</p>		
	<p>Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione</p>		
	<p>Impianti idrici e sanitari</p>		
	<p>Impianti di distribuzione e utilizzazione di gas</p>		
	<p>Impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili, montascale)</p>		
	<p>Apparecchi e impianti in pressione (es. reattori chimici, autoclavi, impianti e azionamenti ad aria compressa, compressori industriali, ecc)</p>		
<p>Attrezzature di lavoro</p>	<p>Impianti e apparecchi termici fissi (forni industriali, centrali termiche di processo, ecc.)</p>		
	<p>Macchine per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, del vetro, ecc.; macchine tessili, alimentari, per la stampa, ecc. (esempi: Torni, Presse, Trapano a colonna,</p>		

		<p>Macchine per il taglio o la saldatura, ecc.)</p> <p>Impianti automatizzati per la produzione di articoli vari</p> <p>Macchine e impianti per il confezionamento, l'imbottigliamento, ecc.</p>	
		<p>Impianti di sollevamento, trasporto e movimentazione materiali (gru, carri ponte, argani, elevatori a nastro, nastri trasportatori, sistemi a binario, robot manipolatori, ecc)</p>	
		<p>Impianti di aspirazione trattamento e filtraggio aria (per polveri o vapori di lavorazione, fumi di saldatura, ecc.)</p>	
		<p>Serbatoi di combustibile fuori terra a pressione atmosferica</p>	
		<p>Serbatoi interrati (compresi quelli degli impianti di distribuzione stradale)</p>	
		<p>GPL: serbatoi, depositi di bombole, distributori</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

<p>Attrezzature di lavoro portatili ad azionamento non manuale</p>	<p>Apparecchiature informatiche e da ufficio (PC, stampante, fotocopiatrice, fax, ecc.)</p>	
	<p>Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (trapano, avvitatore, tagliasiepi elettrico, ecc.)</p>	
<p>Apparecchi e dispositivi elettrici o ad azionamento non manuale trasportabili, portatili</p>	<p>Apparecchi portatili per saldatura (saldatrice ad arco, saldatrice a stagno, saldatrice a cannello, ecc)</p>	
	<p>Organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico o industriale (Avvolgicavo, cordoni di prolunga, adattatori, ecc.)</p>	
	<p>Apparecchi elettromedicali (ecografi, elettrocardiografi, defibrillatori, elettrostimolatori, ecc.)</p>	
	<p>Apparecchi elettrici per uso estetico (apparecchi per massaggi meccanici, depilatori elettrici, lampade abbronzanti, elettrostimolatori, ecc.)</p>	
<p>Attrezzature in pressione trasportabili</p>	<p>Attrezzature in pressione trasportabili (compressori, sterilizzatrici, bombole, fusti in pressione, recipienti criogenici, ecc.)</p>	

Handwritten marks and signatures at the top left of the page.

Attrezzature di lavoro - Altre attrezzature a motore	Macchine da cantiere (escavatori, gru, trivelle, betoniere, dumper, autobetonpompa, rullo compressore, ecc.)		
	Macchine agricole (Trattrici, Macchine per la lavorazione del terreno, Macchine per la raccolta, ecc.)		
	Carrelli industriali (Muletti, transpallett, ecc.)		
	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.)		
	Mezzi trasporto persone (Autovetture, Pullman, Autoambulanze, ecc.)		
Attrezzature di lavoro - Utensili manuali	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc.		
Scariche atmosferiche	Scariche atmosferiche		
Lavoro al videoterminale	Lavoro al videoterminale		

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

Agenti fisici	Rumore		
	Vibrazioni		
	Campi elettromagnetici		
	Radiazioni ottiche artificiali		
	Microclima di ambienti severi infrasuoni, ultrasuoni, atmosfere iperbariche		
Radiazioni ionizzanti	Raggi alfa, beta, gamma		
	Agenti chimici (comprese le polveri)		
Sostanze pericolose	Agenti cancerogeni e mutageni		
	Amianto		
Agenti biologici	Virus, batteri, colture cellulari, microrganismi, endoparassiti		
Atmosfere esplosive	Presenza di atmosfera esplosive (a causa di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri)		

		<p>Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.)</p>	
		<p>Inondazioni, allagamenti, terremoti, ecc.</p>	
		<p>Stress lavoro-correlato</p>	
		<p>Lavoro notturno, lavori in solitario in condizioni critiche</p>	
		<p>Attività svolte a contatto con il pubblico (attività ospedaliera, di sportello, di formazione, di assistenza, di intrattenimento, di rappresentanza e vendita, di vigilanza in genere, ecc.)</p>	
		<p>Attività svolte in allevamenti, maneggi, nei luoghi di intrattenimento e spettacolo, nei mattatoi, stabulari, ecc.</p>	

R

g

g

B

g

g

g

ALLEGATO C (da restituire al Soggetto erogatore della formazione, a cura dell'RLS, al termine dell'esercitazione aziendale)

PROGRAMMA DI FORMAZIONE INIZIALE PER RLS
(Accordo tra la Confindustria Piemonte e CGIL, CISL, UIL del Piemonte del 20 giugno 2017)

VERBALE SINTETICO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN AZIENDA

AZIENDA:

	ATTIVITÀ SVOLTA
<input type="checkbox"/>	Illustrazione delle modalità seguite nella valutazione dei rischi
<input type="checkbox"/>	Illustrazione dei rischi specifici oggetto di valutazione
<input type="checkbox"/>	Illustrazione delle misure di prevenzione protezione adottate
<input type="checkbox"/>	Compilazione della Check list

Data:

Firma datore di lavoro (o suo delegato):

Firma RSPP (eventuale):

Firma RLS:

